

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

25.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

| | |
|---|---------|
| Senatori Petrarra ed altri; Aliverti ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (<i>Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (2241); | |
| Cristofori: Disciplina della realizzazione, costruzione, installazione e controllo degli impianti elettrici nelle nuove costruzioni di civile abitazione (394); | |
| Seppia: Disciplina della progettazione, della realizzazione e del collaudo di impianti tecnologici e di servizio installati negli edifici civili ed industriali di nuova costruzione (548); | |
| Lodigiani ed altri: Obbligo all'installazione di segnalatori di gas (740); | |
| Ferrari Marte e Del Pennino: Nuove norme per la sicurezza degli impianti elettrici (930); | |
| Viscardi ed altri: Nuove norme per l'installazione di impianti elettrici (2102); | |
| Caria ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (2222); | |
| Boato ed altri: Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e installatori di impianti a gas (2244) | 3 |
| Viscardi Michele, <i>Presidente</i> | 3, 4, 8 |
| Bianchini Giovanni | 8 |
| Bortolami Benito Mario, <i>Relatore</i> | 3 |
| Minozzi Rosanna | 8 |

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge: senatori Petrarà ed altri; Aliverti ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato) (2241); Cristofori: Disciplina della realizzazione, costruzione, installazione e controllo degli impianti elettrici nelle nuove costruzioni di civile abitazione (394); Seppia: Disciplina della progettazione, della realizzazione e del collaudo di impianti tecnologici e di servizio installati negli edifici civili ed industriali di nuova costruzione (548); Lodigiani ed altri: Obbligo all'installazione di segnalatori di gas (740); Ferrari Marte e Del Pennino: Nuove norme per la sicurezza degli impianti elettrici (930); Viscardi ed altri: Nuove norme per l'installazione di impianti elettrici (2102); Caria ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (2222); Boato ed altri: Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e installatori di impianti a gas (2244).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Petrarà ed altri; Aliverti ed altri: « Norme per l'installazione di impianti tecnici », già approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 gennaio

1988; e dei deputati Cristofori: « Disciplina della realizzazione, costruzione, installazione e controllo degli impianti elettrici nelle nuove costruzioni di civile abitazione »; Seppia: « Disciplina della progettazione, della realizzazione e del collaudo di impianti tecnologici e di servizio installati negli edifici civili ed industriali di nuova costruzione »; Lodigiani ed altri: « Obbligo all'installazione di segnalatori di gas »; Ferrari Marte e Del Pennino: « Nuove norme per la sicurezza degli impianti elettrici »; Viscardi ed altri: « Nuove norme per l'installazione di impianti elettrici »; Caria ed altri: « Norme per l'installazione di impianti tecnici »; Boato ed altri: « Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e installatori di impianti a gas ».

Do la parola al relatore per ricordare le precedenti fasi della discussione e fare il punto della situazione odierna.

BENITO MARIO BORTOLAMI, *Relatore*. Ricordo che, nella seduta del 4 maggio 1989, la nostra Commissione ne aveva deliberato di trasmettere all'VIII Commissione per l'espressione di un nuovo parere il testo unificato riformulato sulla base dei pareri espressi dalle Commissioni bilancio, ambiente e lavoro.

Successivamente, i rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari hanno esaminato un'ulteriore proposta scaturita dal confronto con le associazioni di categoria interessate, trovandola condivisibile sia in senso generale, poiché gran parte dell'articolato è rimasto immutato, sia relativamente alle norme volte ad istituire presso il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato una commissione consultiva

che esprima pareri per la redazione e l'aggiornamento di un regolamento attuativo in materia di obbligo di progettazione degli impianti tecnici.

Tale proposta è da ritenersi accoglibile anche perché la materia è sottoposta ad evoluzione e potrà richiedere in futuro ritocchi che tengano conto dell'innovazione tecnologica. In questo senso, il confronto con le associazioni di categoria va mantenuto aperto per poter lavorare in uno spirito di collaborazione.

Nel ringraziare la collega Minozzi per l'attività svolta, mi auguro che si possa giungere in termini brevi, dopo l'espressione di un ulteriore parere da parte delle Commissioni I e VIII, in relazione alle modifiche apportate, all'approvazione di una disciplina tanto attesa dai soggetti interessati.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo che modifica in alcuni punti quello già adottato dalla Commissione nella citata seduta del 4 maggio 1989:

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Sono soggetti alla presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, trattamento, uso, accumulo e consumo di acqua;

e) gli impianti per il trasporto e la utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.

2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

ART. 2.

(Soggetti abilitati).

1. Sono abilitate alla installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1, tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte previsto dal testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, o all'albo provinciale delle imprese artigiane, previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al successivo articolo 3 da parte dell'imprenditore ovvero di un responsabile tecnico espressamente preposto dallo stesso.

ART. 3.

(Requisiti tecnico-professionali).

1. I requisiti tecnico-professionali sono:

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma di scuola secondaria superiore nel ramo specifico dell'attività, conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento — di almeno un anno consecutivo — alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un pe-

riodo di inserimento — di almeno due anni consecutivi — alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

d) prestazione d'opera in qualità di operaio installatore, con qualifica di specializzato nelle singole attività di cui all'articolo 1, per un periodo non inferiore a tre anni — escluso quello computato ai fini dell'apprendistato — effettuato nel medesimo ramo di attività alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

ART. 4.

(Accertamento dei requisiti tecnico-professionali).

1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato, per le imprese artigiane, dalle commissioni provinciali per l'artigianato. Per tutte le altre imprese è invece espletato da apposita Commissione nominata dalla giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, composta da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, designati dalle organizzazioni più rappresentative degli esercenti le attività disciplinate dalla presente legge, da un rappresentante degli ordini professionali e un rappresentante dei collegi. La Commissione è presieduta da un docente tecnico di ruolo universitario o di un istituto tecnico industriale.

ART. 5.

(Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali).

1. Hanno diritto a ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda alla commissione provinciale per l'artigianato o, per tutte le altre imprese, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, dimostrano di essere iscritti, da almeno un anno, negli albi delle imprese artigiane o nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato

con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come ditte installatrici o di manutenzione nel ramo specifico di attività.

2. La domanda, pena la decadenza dal diritto di cui al comma 1, deve essere inoltrata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

(Progettazione degli impianti).

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1, è obbligatoria la redazione dei progetti da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Non è obbligatoria la progettazione per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 al di sotto dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

3. Detti progetti vengono depositati:

a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti non soggetti per legge ad approvazione del progetto.

ART. 7.

(Installazione degli impianti).

1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa

a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.

3. Tutte le installazioni di impianti elettrici e di impianti a gas realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dai precedenti commi.

ART. 8.

(Finanziamento dell'attività di normazione tecnica).

1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per le attività di ricerca e di prevenzione di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.

2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1989 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

ART. 9.

(Dichiarazione di conformità).

1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei mate-

riali impiegati nonché il progetto dell'impianto di cui all'articolo 6.

ART. 10.

(Certificato di abitabilità e di agibilità).

1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità e il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

ART. 11.

(Ordinaria manutenzione degli impianti e dei cantieri).

1. Sono esclusi dagli obblighi della progettazione e del rilascio del certificato di collaudo i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1, le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantieri e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.

ART. 12.

(Deposito presso il comune della dichiarazione di conformità).

1. Qualora nuovi impianti, tra quelli di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1, vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune il progetto di rifacimento dell'impianto, la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme e da quelle che saranno inserite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.

2. In caso di rifacimento parziale di impianti il progetto, la dichiarazione di conformità e il certificato di collaudo, ove

previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione tecnica dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

ART. 13.
(Verifiche).

1. Per eseguire i collaudi ove previsti e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi anche della collaborazione di liberi professionisti iscritti agli albi di cui al comma 1 dell'articolo 6, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 14.

2. Gli enti interessati sono tenuti al rilascio del certificato di collaudo di cui al precedente comma, entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza.

ART. 14.
(Regolamento di attuazione).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere della commissione di cui al comma successivo emana, con proprio decreto, il regolamento di attuazione. In esso sono precisati i limiti per i quali non risulti obbligatoria la redazione dei progetti di cui all'articolo 6, definendo i criteri e le modalità in relazione al grado di complessità tecnica nell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.

2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituita un'apposita Commissione permanente, presieduta dal competente direttore generale del Ministero o suo delegato

e composta da: sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali e artigiane interessate; sei rappresentanti delle professioni designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali.

3. La commissione permanente di cui al comma precedente esprime pareri per la redazione e l'aggiornamento del regolamento di attuazione di cui al primo comma del presente articolo e collabora ad indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto.

ART. 15.
(Sanzioni).

1. Alla violazione delle norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Il regolamento di attuazione determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o albo di cui all'articolo 2, comma 1, dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.

ART. 16.
(Abrogazione e adeguamento
dei regolamenti comunali).

1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.

ART. 17.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ROSANNA MINOZZI. Dal momento che, come ha detto il relatore, il nostro lavoro si è svolto in stretta collaborazione con le categorie e le associazioni interessate, credo che, ai fini di uno svolgimento rapido dell'*iter* della legge, si possano sollecitare le Commissioni competenti affinché esprimano tempestivamente i prescritti pareri vincolanti.

GIOVANNI BIANCHINI. Mi associo all'auspicio di una rapida espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti, al fine di pervenire rapidamente all'approvazione dei progetti di legge in discussione.

PRESIDENTE. In ragione dei profili finanziari correlati alle modifiche proposte, risulta opportuno acquisire anche il parere della V Commissione bilancio.

Pertanto, pongo in votazione la proposta di trasmettere alle Commissioni I, V e VIII per l'espressione dei prescritti pareri la nuova formulazione del testo unificato.
(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 17 novembre 1989.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO